



COMUNE DI PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

POLIZIA MUNICIPALE

Banchina IV Novembre -57036 Porto Azzurro

Tel . 0565/921633 – 921651 fax. 0565/921632

E-mail: p.municipale@comune.portoazzurro.li.it

ORDINANZA N. 64.

DEL 20 /08/2015

OGGETTO : ARCHIVIAZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 16/3 DEL 12/07/2015 EMESSE DALLA LEGIONE CARABINIERI “TOSCANA” STAZIONE DI PORTO AZZURRO A CARICO DEL SIG. GELSI ALESSANDRO .

IL RESPONSABILE AREA DI VIGILANZA

VISTO il verbale emesso dalle Legione Carabinieri “Toscana” Stazione di Porto Azzurro n. 16/3 del 12/07/2015 redatto a carico del Sig. Gelsi Alessandro nato a Torino il 07/08/1967 e residente in Via Prov. Est n.8 - Porto Azzurro, autore dell’infrazione e obbligato in solido, nel quale viene contestata la violazione di cui all’art.69 del TULPS (R.D 18/06/1931 n.773), art.666 del Codice Penale comma 1° (spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza), art. 124 Regolamento per l’esecuzione del T.U 18/06/1931 n°773 delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 06/05/1940 n°635). Il citato verbale è stato redatto alle ore 00.55 del giorno 12.07.2015 dagli Agenti di P.G nei confronti del Sig. Gelsi Alessandro in qualità di gestore e obbligato in solido del locale denominato “CAFE’ DEL MAR” sito in Lungomare de Gasperi n.9 in Porto Azzurro con la seguente motivazione ”nel predetto locale, dava uno spettacolo/trattenimento pubblico senza la prevista autorizzazione .---/

Nella fattispecie, all’esterno del locale, veniva diffusa musica prodotta mediante l’ausilio di due casse acustiche poste esternamente ai lati dell’insegna. All’atto dell’accertamento era presente il Sig. Gelsi Alessandro al quale, nella duplice qualità di trasgressore e obbligato in solido, alle ore 00.55 del giorno 12.07.2015 veniva contestato l’illecito. Erano poi presenti alcuni avventori; la porta d’ingresso del locale era aperta”.---/

PRESO ATTO che il verbale è stato notificato consegnandone copia nelle mani del Sig. Gelsi Alessandro in data 14.07.2015, e trasmesso a questo Ufficio di Polizia Municipale in data 20.07.2015, prot. 6425;

SENTITO il Comandante Mar.a.s.UPS Salvatore Fanuzzi della Stazione dei Carabinieri di Porto Azzurro che in data 17.08.2015 comunicava verbalmente di non aver ricevuto scritti difensivi o richiesta di audizioni personali da parte del Sig. Gelsi Alessandro, in riferimento al verbale sopra richiamato;

VISTA la Legge n.689/1981 ed in particolare l’art.18;

VISTE le modifiche apportate dalla Legge 7 ottobre 2013 n.112 all’articolo n.69 del TULPS;

VISTO l’art. 124 del Regolamento per l’esecuzione del TULPS, modificato dall’art.13 comma 2 D.L. 9 Febbraio 2012 n.5 convertito dalla Legge 4 aprile 2012 n.3 ;

VISTO, l’art. 49 del D.L 30 dicembre 1999 n.507, che ha depenalizzato l’art.666 C.P. nella parte riguardante gli spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura in luogo pubblico senza licenza.

VISTA infine l'ordinanza sindacale n.8 del 22.01.2015 avente ad oggetto "Disciplina orari e intrattenimenti pubblici – parziale modifica";

CONSIDERATO che da un esame approfondito delle norme contestate al Sig. Gelsi Alessandro , la sottoscritta **non ritiene fondato** l'accertamento emesso dalla Legione Carabinieri "Toscana" Stazione di Porto Azzurro, per le seguenti motivazioni:

- La contestazione dei Carabinieri è avvenuta per la diffusione di musica mediante l'ausilio di due casse acustiche poste all'esterno del locale ai lati dell'insegna, tale circostanza non si configura come un trattenimento pubblico con le caratteristiche dell'imprenditorialità, perché la diffusione di musica attraverso un apparecchio radiofonico, stereofonico o musica registrata senza l'aumento del prezzo della consumazione o il pagamento di un biglietto d'ingresso e senza che ci sia nel locale l'apprestamento di elementi tali da configurarne una trasformazione, sono posti in essere solo allo scopo di attirare la clientela e non si presentano come trattenimenti organizzati.

Pertanto per consolidata giurisprudenza (per tutte Cass. N.2902/1994) per lo svolgimento di piccoli trattenimenti all'interno di pubblici esercizi, purché non assumano valenza imprenditoriale, non è necessaria la licenza di cui all'art.69 del TULPS.

Si ritiene diversamente, che unica contestazione plausibile per la circostanza contestata poteva essere la violazione dell'Ordinanza Sindacale n. 8 in data 22.01.2015, avente ad oggetto "Disciplina orari e intrattenimenti pubblici – parziale modifica" laddove al punto n. 3 del dispositivo prevede che l'intrattenimento musicale di sottofondo può essere effettuato fino alle ore 24,00.

VISTI gli artt.107 e 109 del D.Lgs. 267/00 TUEL.

VISTO il Provvedimento del Sindaco n. 2 del 20.04.2015 con cui vengono attribuite alla Sig.ra Anna Maria SALVATORI le funzioni di Responsabile dell'Area di Vigilanza, con decorrenza dal 20.04.2015 e per la durata di anni 1, salvo proroga;

VISTE le circolari del Ministero delle Infrastrutture prot. 16742/2010 e prot. 381/2011

Tutto ciò premesso:

ORDINA

L'archiviazione del verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 16/3 del 12/07/2015 emesso dalla Legione Carabinieri "Toscana" Stazione di Porto Azzurro a carico del Sig. GELSI Alessandro, nato a Torino in data 07.08.1967 residente in Via Provinciale Est n. 8 – Porto Azzurro, in qualità di gestore e obbligato in solido del locale denominato "Café del Mar", sito in Lungomare De Gasperi n. 9 – Porto Azzurro.

La presente ordinanza, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, viene comunicata integralmente alla Legione Carabinieri "Toscana" Stazione di Porto Azzurro, organo che ha redatto il verbale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art.13, commi 6-bis e 6-bis 1, del D.P.R n.115/2002 e successive modificazioni) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di notificazione.



IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA

Anna Maria SALVATORI